



Liceo Scientifico Statale "Leonardo" Agrigento
Biomedico, Matematico, Scienze Applicate, Sportivo,
Scienza dei dati e Intelligenza Artificiale e Linguistico

Viale della Vittoria 92100 – Agrigento Tel. 0922 29990 Tel. 0922 1805202
Succ. Via Platone, Agrigento Tel 0922 1551140 - Succ. Via Dante, 239 - 92100 - Agrigento Tel.
0922 595230 <http://www.liceoscientificoleonardo.it> - E-Mail agps030009@istruzione.it -
Pec:agps030009@pec.istruzione.it
C. F. 80004050847 - Codice univoco Fattura Elettronica UFMX4A

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

INTRODUZIONE

Il presente regolamento è conforme ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e alle norme vigenti. È coerente e funzionale al: - Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto - Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98) - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (D. Lgs. 297/94) e successive modifiche - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99) - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. 44/2001) - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica (prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 e Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007).

Art. 1 - Norme strutturali e disposizioni interne

Norme strutturali

Comma 1

La pubblicazione del Piano di Offerta Formativa avviene successivamente all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto mediante affissione all'albo d'Istituto. Tale documento, nelle sue linee generali, ha validità pluriennale.

Comma 2

Il Collegio dei Docenti, ad inizio di ogni anno scolastico, si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche o integrazioni.

Comma 3

La pubblicizzazione degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione all'albo della copia integrale sottoscritta e autenticata dal segretario verbalizzante. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni rimane esposta per un periodo di quindici giorni. Le copie degli atti sono tutelate dalla legge sulla trasparenza e dalla normativa sulla privacy.

Comma 4

L'assegnazione degli alunni alle classi avverrà tenendo conto dei criteri generali stabiliti dagli organi collegiali.

Comma 5

Passaggi e/o accesso da altri indirizzi alla Cambridge International School

Al fine di garantire la coerenza e la continuità del percorso formativo previsto per ciascun indirizzo di studi, **non è consentito il passaggio da altri indirizzi** alla sezione Cambridge International School, indipendentemente dall'anno di corso frequentato.

Il divieto è motivato dalla necessità di:

- garantire la continuità del percorso didattico
- tutelare la coerenza metodologica e formativa della sezione Cambridge
- assicurare pari condizioni a tutti gli studenti che hanno avuto accesso al percorso

Comma 6

Al fin di garantire la coerenza e la continuità del percorso formativo previsto per ciascun indirizzo di studi, **non è consentito il passaggio da altri indirizzi all'indirizzo sportivo**, indipendentemente dall'anno di corso frequentato. L'indirizzo sportivo, per le sue caratteristiche specifiche e per il numero programmato di accessi, è accessibile esclusivamente tramite iscrizione al primo anno, secondo i criteri definiti annualmente dall'Istituto in base alla normativa vigente.

Eventuali richieste di trasferimento verso l'indirizzo sportivo **non saranno prese in considerazione**, salvo diverse disposizioni ministeriali o casi eccezionali valutati dal Consiglio d'Istituto e dagli organi competenti.

Disposizioni interne

Comma 7

Il personale docente e non docente dovrà vigilare sul rispetto delle norme all'art. 6 "Obblighi e divieti" e segnalare la trasgressione al coordinatore di classe, che valuterà di caso in caso l'eventuale provvedimento.

Comma 8

Gli alunni che al momento dell'iscrizione chiedono l'esonero dall'insegnamento della Religione cattolica svolgeranno le attività alternative previste.

Art. 2 - Norme generali

Comma 1

Gli studenti sono tenuti a essere puntuali, frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Comma 2

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento serio, educato e corretto; devono rispettare la Dirigente Scolastica, i docenti, il personale tutto della scuola e i loro compagni ed avere un abbigliamento decoroso e consono al luogo frequentato.

Comma 3

Lo studente deve presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente, deve usare un linguaggio corretto ed evitare comportamenti aggressivi e violenti.

Comma 4

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

Comma 5

Durante la lezione è consentita, con il permesso del docente, l'uscita momentanea dall'aula di uno studente per volta.

Art. 3 - Norme in materia di rappresentanza studentesca

Comma 1

La richiesta di Assemblea di classe o di Istituto, con le indicazioni dell'o.d.g., deve essere presentata dagli studenti con un anticipo di 3 giorni per l'assemblea di classe, di 5 giorni per l'assemblea di istituto. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto ad 1 giorno per l'assemblea di classe ed a 3 per l'assemblea di istituto; le assemblee di classe si possono autorizzare per le ultime due ore di lezione.

Comma 2

Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe. Le assemblee di istituto sono presiedute dai rappresentanti eletti nel consiglio di istituto.

Comma 3

Il servizio di sicurezza nei momenti assembleari è autogestito dagli studenti e dai medesimi regolamentato,

fermo restando l'obbligo di vigilanza dei Docenti e dei Collaboratori scolastici, secondo l'orario di servizio.

Comma 4

Le riunioni del Comitato studentesco possono svolgersi o fuori dall'orario di lezione o anche in orario di lezione su autorizzazione del Dirigente a cui deve essere consegnato il verbale della riunione redatto entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui si è tenuta.

Art. 4 – Norme in materia di usufrutto e controllo delle risorse scolastiche, dei locali e degli spazi esterni **Norme in materia di risorse**

Comma 1

L'uso delle fotocopiatrici è limitato alle esigenze didattiche e funzionali e non alla riproduzione dei libri di testo. Ciascun docente può usufruire dell'uso delle fotocopiatrici sottoscrivendo una richiesta da consegnare al collaboratore scolastico nella quale vengono riportate il numero delle copie richieste e la motivazione.

Norme in materia di locali e spazi esterni

Comma 2

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali e degli arredi scolastici: chiunque causa danni è tenuto al loro risarcimento

Comma 3

L'uso delle aule di approfondimento e delle aule speciali avviene secondo apposito orario e con la presenza del docente.

Gli allievi possono accedere alle aule di approfondimento, solo se accompagnati dai docenti responsabili e devono rispettarne i regolamenti interni.

Comma 4

È fatto divieto agli alunni e a tutto il personale della scuola di transitare negli spazi interni all'edificio con mezzi a motore, salvo deroga eccezionale autorizzata. Negli spazi interni all'edificio non deve essere possibile accedere con mezzi a motore indipendentemente dalla loro accensione.

Le moto potranno essere parcheggiate, senza assunzione di responsabilità, negli spazi opportunamente indicati.

Comma 5

I docenti che si recano nei laboratori dovranno attenersi al relativo regolamento, che dovrà essere letto la prima volta a tutti gli alunni.

Art. 5 - Norme in materia di uscite anticipate ed entrate posticipate, orari e giustificazioni delle assenze **Norme in materia di uscite anticipate ed entrate posticipate**

Comma 1

Per nessun motivo potrà essere affidato l'allievo a persone sconosciute alla scuola.

Ove la necessità di uscita anticipata si verifichi per sopravvenuto malessere, deve essere tempestivamente informata la famiglia e, in caso di impossibilità di comunicazione, l'allievo sarà trasportato in ospedale accompagnato da personale docente o non docente o ausiliario della scuola.

Comma 2

Gli allievi, in caso di necessità o per improvvisa assenza dei docenti e/o per mancanza di personale a disposizione, possono entrare in Istituto dopo la prima ora di lezione e lasciare l'istituto prima della fine delle lezioni, secondo quanto sottoscritto al momento dell'iscrizione che così recita: "Il genitore esonera la Scuola da ogni responsabilità per uscite anticipate in deroga al normale orario di lezione".

Comma 3

I genitori sono invitati ad evitare in ogni modo che il figlio entri dopo l'inizio della prima ora di lezione o che venga prelevato prima del termine dell'ultima ora, se non per gravi motivi.

Comma 4

Qualora il genitore prelevi autonomamente il proprio figlio/a, in caso di malessere, dovrà dichiarare che sarà suo onere di condurlo/a, in caso di malore e/o infortunio, nel più vicino Pronto soccorso.

Comma 5

E' ammessa l'uscita anticipata dall'Istituto solo per eccezionali motivi, con l'autorizzazione della Presidenza e se l'allievo viene personalmente prelevato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Norme in materia di rispetto dell'orario

Comma 6

La presenza degli allievi è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono svolte nel contesto scolastico.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00. Gli alunni possono accedere nell'Istituto dieci minuti prima.

La pausa-ricreazione ha luogo dalle ore 10.55 alle 11.10 con la vigilanza del docente presente nell'ora di riferimento.

Comma 7

Gli allievi in ritardo, entro le ore 8,15, saranno ammessi in aula dall'insegnante presente alla prima ora di lezione, che annoterà tale ritardo sul registro di classe. Il Coordinatore della Classe è tenuto a segnalare alle famiglie i ritardi abituali e può richiedere che l'alunno venga accompagnato da un genitore dopo il verificarsi di tre ritardi. Gli alunni che si presentano in istituto dopo le ore 8,15 saranno ammessi solo su disposizione del Dirigente scolastico o del primo e/o del secondo Docente Collaboratore del Dirigente scolastico. Per le sedi distaccate di via Platone, via Dante e Via Cimarra saranno i responsabili di sede ad occuparsi dell'ammissione degli studenti. L'ingresso a scuola alla seconda ora sarà consentito esclusivamente nei seguenti casi: 1. Comprovati motivi: gli alunni potranno essere ammessi solo per cause documentate e giustificate da motivazioni valide (motivi di salute, appuntamenti medici, ecc.). 2. Accompagnamento dei genitori: Gli studenti dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da un genitore o da chi ne fa le veci al momento dell'ingresso. In caso di mancato accompagnamento, l'ingresso alla seconda ora non sarà consentito. Se, in casi eccezionali, l'alunno non dovesse essere accompagnato, nel giorno dell'ingresso posticipato, il genitore sarà tenuto a presentarsi presso la scuola il giorno successivo senza alcuna deroga per giustificare il ritardo e fornire i necessari chiarimenti. Si raccomanda la massima collaborazione nel rispetto di tali disposizioni, volte a garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e la sicurezza di tutti gli alunni.

Comma 8

Per le assenze di massa, cioè quelle relative a situazioni di assenze di almeno i due terzi della classe, i docenti coordinatori annoteranno sul registro elettronico il richiamo disciplinare ed avviseranno i genitori.

Per tutti gli studenti, la riammissione alle lezioni avverrà solo se accompagnati dai genitori. Il Coordinatore, di concerto con la Dirigente Scolastica, valuterà l'opportunità di convocare il Consiglio di Classe per eventuali sanzioni disciplinari.

Il Consiglio di classe prenderà altresì in considerazione la possibilità di deliberare di abbassare il voto di comportamento.

Norme in materia di giustificazioni delle assenze

Comma 9

Le assenze degli allievi minorenni sono giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.

Comma 10

In caso di assenza per uno o più giorni, alla prima ora del giorno di rientro a scuola, l'alunno è tenuto a giustificare su Argo.

Comma 11

Se l'assenza non viene giustificata entro tre giorni, l'alunno può essere ammesso solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Comma 12

Se l'alunno non presenta la giustificazione, è riammesso in classe con riserva; l'insegnante è tenuto a segnalarlo sul registro di classe in modo che il giorno successivo il docente della prima ora di lezione sappia di doverla richiedere.

Comma 13

Gli alunni maggiorenni, se i genitori ne avranno dato autorizzazione scritta, possono giustificare personalmente le assenze, con esclusione di quelle collettive.

Comma 14

Le assenze degli allievi che superano i 5 giorni consecutivi (nel calcolo rientrano anche i giorni festivi) per malattia, devono essere giustificate con certificazione medica, che attesti lo stato di buona salute dell'allievo (tale certificazione per ragioni di dovuta riservatezza verrà immediatamente allegata al fascicolo personale dell'allievo). Se l'assenza non è dovuta a motivi di salute, la famiglia è tenuta ad informare preventivamente e per iscritto la Presidenza e successivamente dovrà produrre regolare giustificazione.

Comma 15

L'allievo sprovvisto di certificazione medica non può entrare in classe per norma sanitaria. L'assenza deve poi essere giustificata di norma il giorno successivo. Se ciò non avviene entro 3 giorni l'allievo può essere ammesso solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze collettive degli alunni, il coordinatore del Consiglio di Classe potrà richiedere al Dirigente Scolastico una convocazione

straordinaria dei genitori.

I docenti non possono ammettere in classe alunni con prognosi medica.

Art. 6 – Obblighi e divieti

Comma 1

Gli alunni e tutto il personale della scuola, in riferimento alle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infettive, dovranno attenersi alla nuova normativa e quindi produrre le relative certificazioni rispettando le scadenze, come previsto dal Decreto legislativo n. 73 del 7 giugno 2017.

Comma 2

Il docente al termine dell'ora deve recarsi tempestivamente nella classe dove presterà servizio. Qualora non dovesse essere impegnato nell'ora successiva, attenderà in classe l'arrivo del docente dell'ora.

Comma 3

Il docente deve ricordare agli alunni le regole fondamentali per la sicurezza.

Comma 4

Agli alunni è vietato introdurre a scuola le sostanze chimiche indicate dal Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) e successive modifiche.

Comma 5

Il genitore deve dichiarare l'eventuale variazione di potestà durante l'anno scolastico.

Comma 6

Il genitore deve dichiarare le eventuali intolleranze alimentari e tossicologiche dell'alunno.

Comma 7

Il personale della scuola e gli alunni hanno l'obbligo di indossare abbigliamento consono alle attività svolte (esempio attività ludico motoria, pulizia classi per i collaboratori scolastici).

Comma 8

Si precisa che è vietato agli alunni di usufruire dei servizi igienici situati su piani o in plessi differenti da quelli dove è posta la propria aula.

Comma 9

Negli spazi esterni e in tutti i locali dell'Istituto è tassativamente vietato fumare. Lo stesso divieto si applica anche alle sigarette elettroniche.

Comma 10

È fatto divieto posteggiare nelle aree riservate ai disabili, nelle vie d'accesso e nelle aree che possono rappresentare ostacolo e/o impedimento alla circolazione dei mezzi, in particolare, di soccorso e per la sicurezza.

Comma 11

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di sorvegliare le uscite esterne.

Comma 12

È vietato l'uso del cellulare nelle ore di lezione. Il divieto è esteso agli smartwatch e strumenti simili.

Per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc e tablet e lavagne elettroniche secondo le modalità programmate. L'uso di tablet e altri dispositivi mobili è consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante. In caso di utilizzo di dispositivi personali (Bring Your Own Device) si stabiliscono questi principi:

- a. L'utilizzo di dispositivi personali (Bring Your Own Device) non smartphone può essere consentito per attività didattiche, esclusivamente previa autorizzazione del docente
- b. L'utilizzo di dispositivi personali deve essere conforme alle regole della E-policy, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, il rispetto della privacy e l'uso della rete scolastica
- c. l'Istituto non è responsabile per eventuali danni o perdite di dati relativi ai dispositivi personali la cui custodia e gestione è da ritenersi sempre personale: questo si applica anche a pen drive, hard disk, cloud personali che devono sempre essere sotto la personale custodia del proprietario.

Modalità di attuazione dell'obbligo: gli smartphone dovranno essere consegnati alla prima ora di lezione rigorosamente spenti. Verranno restituiti alla fine dell'ultima ora di lezione o in occasione di cambiamenti di aula previsti dall'orario. Il divieto è esteso alle attività pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa. Ulteriori specifiche organizzative verranno disposte a cura della Dirigente Scolastica all'avvio dell'anno scolastico.

Si introducono le seguenti sanzioni disciplinari: la segnalazione per l'avvio del procedimento può essere fatta da qualunque membro del personale scolastico.

- a. prima segnalazione: Nota sul registro

- b. seconda segnalazione: ammonizione sul Registro e convocazione, a cura del coordinatore, della famiglia
 - c. terza segnalazione: avvio procedimento disciplinare, Consiglio di classe straordinario, audizione della famiglia e conseguente deliberazione per una sospensione da 1 a 2 gg.
- L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato [PEI] o dal Piano didattico personalizzato [PDP] ovvero per motivate necessità personali [motivi di salute documentati]. I Coordinatori si cureranno delle opportune annotazioni.

Comma 13

Al cambio dell'ora, gli allievi non possono allontanarsi dall'aula per nessun motivo.

Comma 14

Al suono della campana che annuncia la fine dell'intervallo, gli alunni devono affrettarsi a raggiungere le proprie aule.

Comma 15

È fatto divieto agli alunni, salvo autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati, e per riconosciuti validi motivi, di girare per le aule durante le ore di lezione disturbando la normale attività didattica.

Comma 16

Tutto il **personale dovrà attenersi a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 (TU sulla sicurezza sul lavoro).**

Comma 17

È vietato diffondere immagini con dati personali altrui, tramite internet o mms ed utilizzare registrazioni audio e video, fotografie digitali e altri dispositivi elettronici nei locali scolastici, che possano ledere, se non autorizzati, la privacy e quindi perseguibili secondo la legge (Direttiva Fioroni del 30 Novembre 2007).

Comma 18

Gli studenti dovranno mantenere comportamenti corretti on-line e usare consapevolmente i social network per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Eventuali comportamenti non idonei verranno sanzionati secondo la gravità degli atti compiuti.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 7

1. Il presente articolo individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 249/98 così come emendato dal DPR 134/2025, nonché al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Lo studente deve essere reso consapevole della negatività del suo comportamento con il criterio del dialogo e del confronto, e deve essere ascoltato prima di attribuirgli qualsiasi sanzione disciplinare

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni che comportano allontanamento **dalle lezioni** sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento **dalla comunità scolastica** superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente **dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e a titolo esemplificativo possono essere:

- ripristino dell'arredo scolastico;
- pulizia, riordino, dipintura dell'ambiente scolastico;
- manutenzione degli spazi esterni, di materiali didattici, librari o di segreteria, purché non sensibili;
- frequenza di specifiche attività formative personalizzate, di incontri obbligatori con operatori del sociale o corsi organizzati da Enti esterni alla scuola;
- produzione di elaborati finalizzati a stimolare nello studente la riflessione e l'acquisizione delle tematiche riconducibili alla mancanza disciplinare.

L'attività di approfondimento deve essere realizzata da un docente individuato dal CdC che ha irrogato la sanzione

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi **circostanziati** e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente **responsabile**.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono **irrogate** dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 7 bis

MANCANZE DISCIPLINARI

1. Nel rispetto delle disposizioni normative citate, si considerano mancanze disciplinari: a. La non regolare frequenza delle lezioni, a meno che non sia giustificata da comprovati motivi (DPR 249, art. 3, comma 1). b. I reiterati ingressi in ritardo, che comportano l'ammissione alla seconda ora. c. Il mancato assolvimento degli impegni di studio (DPR 249, art. 3, comma 1). d. L'essere sforiniti, durante le lezioni, di quanto necessario all'attività didattica (es. libri di testo, scarpette di educazione fisica, l'occorrente per il disegno, ecc.) e. La permanenza ingiustificata di uno studente o di una studentessa in locali diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche della classe. f. L'allontanamento dall'Istituto durante l'orario curriculare, senza il permesso esplicito e motivato concesso dal DS o da un suo delegato. g. L'assunzione di comportamenti irrispettosi nei confronti del DS, dei docenti, del personale tutto della scuola o dei compagni (DPR 249 art. 3, comma 2). Il comportamento irrispettoso può configurarsi sia in atti che in parole, lesivi della dignità e pregiudizievoli alla convivenza e al proficuo svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione del comportamento irrispettoso nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità è considerata aggravante. h. Non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto. i. Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche. j. Essere in possesso e/o usare oggetti come coltellini tascabili, spray al peperoncino, e in ogni caso qualunque altro oggetto non previsto per attività didattica, potenzialmente offensivo, e dunque pericoloso, in quanto tale, per l'incolumità della comunità scolastica tutta. k. L'utilizzo improprio o avventato di ogni e qualsiasi tipo di attrezzatura o sussidio didattico e, in genere, di tutto quanto attiene alla sicurezza degli ambienti scolastici, ivi compresa l'apertura delle porte allarmate (DPR 249, art. 3, comma 5).

l. Il danneggiamento permanente o temporaneo, la distruzione, sottrazione o appropriazione di elementi dell'arredo scolastico, materiale librario, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio e di tutto quanto venga dato in uso agli studenti e alle studentesse. Manomissione della rete e dei software in uso nell'Istituto. (DPR 249, art. 3, comma 5).

m. Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o ingenerato pericolo per l'incolumità delle persone. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

n. Il rifiuto di uniformarsi alle disposizioni impartite dal Consiglio d'Istituto, dal Consiglio di Classe o da un singolo docente, nonché dal personale scolastico.

o. L'utilizzo dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, compresi intervalli e spostamenti interni alla scuola. Ne sarà, invece, sempre ammesso l'uso nei casi in cui sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto agli studenti e alle studentesse con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali, (per es. motivi di salute preventivamente documentati) che devono essere comunicate formalmente al Dirigente Scolastico. In caso di esigenze di comunicazioni particolarmente urgenti tra

studenti e famiglie durante lo svolgimento delle lezioni, sarà possibile utilizzare il telefono della scuola, previa autorizzazione del docente. Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalla scuola nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

p. I comportamenti, opportunamente accertati, riconducibili a forme di bullismo e cyberbullismo. 2. In caso di uscite esterne della classe, trasferimenti dalla sede staccata dell'Istituto o di viaggi d'istruzione:

q. Qualsiasi allontanamento dal gruppo classe non autorizzato dai docenti accompagnatori. r. Qualsiasi danneggiamento a cose comunque causato, sia in modo intenzionale che per leggerezza o irreflessività.

Qualsiasi tipo di intralcio o rallentamento causato all'ordinato e puntuale svolgimento dell'attività programmata, compreso l'uso dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) non espressamente autorizzato dal docente accompagnatore.

ART. 7 ter

SANZIONI

- Per ciascuna delle mancanze disciplinari di cui all'art. 1 potranno essere irrogate le sanzioni qui di seguito graduate e suddivise a seconda della gravità delle infrazioni, dell'entità del danno causato, della volontarietà, della reiterazione o recidiva; la sanzione dovrà anche tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (DPR 249/1998, art. 4, comma 5 così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134):

Tabella A

Tipologie di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	a) La non regolare frequenza delle lezioni, a meno che non sia giustificata da comprovati motivi; • I reiterati ingressi in ritardo che comportano l'ammissione alla seconda ora; • Il mancato assolvimento degli impegni di studio (DPR 249, art. 3, comma 1) • L'essere sforniti, durante le lezioni, di quanto necessario all'attività didattica (es.: libri di testo, scarpette di educazione fisica, l'occorrente per il disegno, ecc.) a meno che non sia giustificata da comprovati motivi; e) I reiterati ingressi in ritardo che comportano l'ammissione alla seconda ora; f) Il mancato assolvimento degli impegni di studio (DPR 249, art. 3, comma 1) g) L'essere sforniti, durante le lezioni, di quanto necessario all'attività didattica (es.: libri di testo, scarpette di educazione fisica, l'occorrente per il disegno, ecc.)	Richiamo verbale se reiterate: Annotazione sul Registro elettronico	Docente Docente coordinatore

--	--	--	--

Tabella B

Tipologie di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e degli studenti e delle studentesse	e) La permanenza ingiustificata di uno studente o di una studentessa in locali diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche della classe;	Nota disciplinare su RE di gravità 1. In caso di reiterazione, nota disciplinare su RE di gravità 2	Docente Docente coordinatore
	f) L'allontanamento dall'Istituto durante l'orario curriculare, senza il permesso esplicit e motivato concesso dal DS o da un suo delegato;	Nota disciplinare su RE di gravità 5 In caso di reiterazione, sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente coordinatore Consiglio di classe
	g) L'assunzione di comportamenti irrispettosi nei confronti del DS, dei docenti, del personale tutto della scuola o dei/delle compagni/e (DPR 249	Nota disciplinare su RE di gravità da 3 a 5 In caso di reiterazione, sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad	Docente Docente coordinatore Consiglio di classe
	art. 3, comma 2). Il comportamento irrispettoso può configurarsi sia in atti che in parole, lesivi della dignità e pregiudizievoli alla convivenza e al proficuo svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione del comportamento irrispettoso nei confronti degli studenti e delle studentesse con disabilità è considerata aggravante.	attività di approfondimento, riportate in elenco in premessa.	

Tabella C

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Non osservanza di disposizioni normative e/o organizzative e comportamenti che configurano ipotesi di reato.	h) Non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	Nota disciplinare su RE di gravità da 3 a 4 con comunicazione alla famiglia La sanzione disciplinare è abbinata ad una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n.3, art. 51 e dal D.L. n. 104/2013 art.4	Docente Dirigente Scolastico Docente Preposto Responsabile
	i) Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche	Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale , riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe
	j) Essere in possesso e/o usare oggetti come coltellini tascabili, spray al peperoncino, e in ogni caso qualunque altro oggetto non previsto per attività didattica, potenzialmente offensivo, e dunque pericoloso, in quanto tale, per l'incolumità della comunità scolastica tutta.	Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale , riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe
	k) L'utilizzo improprio o avventato di ogni e qualsiasi tipo di attrezzatura o sussidio didattico e, in genere, di tutto quanto attiene alla sicurezza degli ambienti scolastici, ivi compresa l'apertura delle porte allarmate (DPR 249, art. 3, comma 5).	Nota disciplinare su RE di gravità 5 In caso di reiterazione: sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento , riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe

	l) Il danneggiamento permanente o temporaneo, la distruzione, sottrazione o appropriazione di elementi dell'arredo scolastico, materiale librario, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio e di tutto quanto venga dato in uso agli studenti e alle studentesse. Manomissione della rete e dei software in uso nell'Istituto (DPR 249, art. 3, comma 5).	Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	m) Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana e/o ingenerano pericolo per l'incolumità delle persone. Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.	Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 gg.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto
	n) Il rifiuto di uniformarsi alle disposizioni impartite dal DS, dal Consiglio di Classe o da un singolo docente, nonché dal personale scolastico.	Nota disciplinare su RE di gravità da 1 a 5 In caso di reiterazione: sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	o) L'utilizzo dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico compresi intervalli e spostamenti interni alla scuola.	Nota disciplinare su RE di gravità da 1 a 5, con invito a riporre lo smartphone (o smartwatch o altro dispositivo simile) spento nello zaino. In caso di reiterazione, sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con partecipazione ad attività di approfondimento, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	p) I comportamenti, opportunamente accertati, riconducibili a forme di bullismo e cyberbullismo.	Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale,	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe

		riportate in elenco in premessa.	
	q) Qualsiasi allontanamento dal gruppo classe non autorizzato dai docenti accompagnatori.	Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg con approfondimento, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Consiglio di classe
	r) Qualsiasi danneggiamento a cose comunque causato, sia in modo intenzionale che per leggerezza o irriflessività.	Nota disciplinare su RE di gravità 5 e sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 gg con partecipazione ad attività di cittadinanza attiva e solidale, riportate in elenco in premessa.	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe
	s) Qualsiasi tipo di intralcio o rallentamento causato all'ordinato e puntuale svolgimento dell'attività programmata, compreso l'uso dello smartphone (o di smartwatch e di altri dispositivi simili) non espressamente autorizzato dal docente accompagnatore.	Nota disciplinare su RE di gravità da 1 a 5	Docente Docente Coordinatore Dirigente Scolastico

ART. 7 quater

ORGANI IRROGANTI

Le sanzioni saranno irrogate dagli organi indicati nelle tabelle suindicate. Si precisa che le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Spetterà, altresì, al Consiglio d'Istituto irrogare le sanzioni quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In queste ipotesi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. (DPR 249/1998, art. 4, co. 9 e 9-bis, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (DPR 249/1998, art. 4, comma 11, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

ART. 7 quinquies

PROCEDIMENTI

L'azione disciplinare verso gli studenti e le studentesse esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo, pertanto ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

1. Il docente che, accertata la mancanza disciplinare, irroga la sanzione, nel caso ravvisi la necessità che venga irrogata una sanzione superiore, riferisce al coordinatore della classe. Questi, accertata la mancanza, riferisce al Dirigente che, entro tre giorni, convocherà il Consiglio di classe.
2. Qualora il responsabile della mancanza sia stato individuato in maniera chiara e inequivocabile, il docente coordinatore, ha l'obbligo di ascoltarlo, al fine di riceverne ogni spiegazione e/o giustificazione.
3. La convocazione va notificata allo studente che ha facoltà di: a) rispondere agli addebiti per iscritto nel termine di 48 ore dalla data di convocazione; b) produrre prove e testimonianze; c)

essere ascoltato e assistito da un rappresentante degli studenti o da uno dei genitori (la presenza di uno dei genitori è obbligatoria se trattasi di minorenni); 4. Il Consiglio può anche proporre allo studente, durante l'audizione, di convertire la eventuale sanzione in attività a favore della comunità scolastica (DPR 249/1998, art. 4, comma 5, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.). 5. Il Consiglio perviene quindi, nel termine di dieci giorni dalla prima seduta, a irrogare la sanzione e a stenderne il dispositivo; esso dovrà contenere in maniera chiara ed esplicita le motivazioni che ne hanno resa necessaria l'irrogazione; dovrà infine esservi indicata la persona a cui è demandato l'incarico di vigilare sul suo effettivo adempimento. 6. Del dispositivo verrà data immediata comunicazione all'interessato e, per conoscenza, a quanti esercitano la patria potestà. 7. Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto il docente coordinatore della classe, acquisiti tutti gli elementi disponibili e sentito il responsabile, relaziona al Consiglio di Istituto; in tale occasione non possono prendere parte alla seduta i membri del Consiglio che siano a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento; di esso verrà decretata la surroga nelle forme previste. 8. Tutte le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente o studentessa e sono poi sottoposte alle disposizioni di legge in materia di dati sensibili (D.lgs. 196/2003).

ART. 7 sexies

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. (DPR 249/1998, art. 5, comma 1, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Art. 8 – Norme finali

Comma 1

Per eventuali norme non contenute nel presente regolamento, si farà riferimento a quanto riportato nello Statuto delle studentesse e degli studenti.

ALLEGATO A – ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, con funzione di Presidente, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti dei docenti e due degli studenti. Svolgono il ruolo di rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente dei docenti nell'elezioni del CdI; svolgono il ruolo di rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente dei genitori nell'elezioni del Consiglio di Istituto; svolgono il ruolo di rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente degli studenti nell'elezioni del Consiglio di Istituto; ai fini dell'indicazione dei primi due eletti per ogni componente, si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto dei voti ricevuti da ciascun candidato eletto indipendentemente dalla lista di appartenenza e dei voti complessivi ottenuti da ciascuna lista. L'organo di garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato per la componente docenti e genitori in coincidenza con il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto; per la componente studentesca il rinnovo è annuale; i componenti dell'organo di garanzia, che per qualunque causa vengono a cessare, sono surrogati dai successivi eletti per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza del Consiglio di Istituto si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno in coincidenza con il rinnovo del CdI tutti i membri dell'organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta nel corso del triennio. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso del caso in oggetto preso in esame il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza, se è necessario, la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Le cause di incompatibilità sono: qualora il componente dell'organo di garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha erogato la sanzione disciplinare, oppure qualora il componente dell'organo di garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore; oppure ancora qualora il componente dell'organo di garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe destinatario della sanzione oggetto in ricorso. Esso decide, in caso di controversia, su conflitti che sorgono in merito all'applicazione.